

3. Terzo motivo, vertente sul carattere discriminatorio di tale mancato riconoscimento dei titoli del ricorrente e sul carattere sproporzionato del successivo ritiro dell'offerta di lavoro.

- I candidati che si ritirano dalla laurea di primo livello dopo due anni o più hanno diritto al diploma equivalente alla componente educativa richiesta nel posto vacante;
- Di conseguenza, il ricorrente ritiene che lo stesso periodo di due anni soddisfi ugualmente lo scopo. In caso contrario, si verificherebbe la situazione apparentemente discriminatoria per cui i candidati potrebbero avere un livello di istruzione superiore a quello richiesto per il posto, ma essere considerati non ammissibili solo perché il diploma finale è stato rilasciato dopo l'anno in cui è stato conseguito il livello richiesto, anche se possiedono una certificazione ufficiale rilasciata da un'università di uno Stato membro dell'Unione come parte di tale diploma previsto a tal fine. Pertanto, sarebbe discriminatorio e sproporzionato che, sulla base di una ingiustificata interpretazione semplicistica e rigida, un'offerta di lavoro fosse ritirata per il solo motivo che il diploma è stato rilasciato successivamente, poiché copre un livello diverso.

---

### Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 — UG / ERCEA

(Causa T-45/23)

(2023/C 127/57)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* UG (rappresentante: N. Flandin, avvocata)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;
- di conseguenza,
- annullare il rapporto informativo della ricorrente del 2021;
  - in subordine, annullare il rapporto informativo del 2021 nella parte in cui contiene le osservazioni contestate;
  - unitamente, e per quanto necessario, annullare la decisione dell'ERCEA del 26 ottobre 2022 nella parte in cui respinge il reclamo della ricorrente contro il suo rapporto informativo del 2021;
  - condannare la convenuta a tutte le spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, dall'errata considerazione di precedenti rapporti di valutazione, dalla violazione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dalla violazione del principio del carattere annuale della valutazione.
  2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata e le osservazioni contestate sarebbero viziate da errori manifesti di valutazione, dalla violazione del principio di diligenza, dalla mancata considerazione del contesto professionale particolarmente perturbato a causa della pandemia di Covid nel 2021 e dal carattere sproporzionato delle osservazioni rispetto alla realtà della situazione.
-